

Parte prima - N. 16

Anno 41

12 ottobre 2010

N. 135

Sommario

LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 9

Ratifica dell'Intesa integrativa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche in ambito sanitario per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 1

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Pubblicazione di sentenza in tema di ineleggibilità a consigliere regionale 4

LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 9

RATIFICA DELL'INTESA INTEGRATIVA FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE MARCHE IN AMBITO SANITARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 117

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ratifica dell'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche in ambito sanitario

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'articolo 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli artt. 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) è ratificata l'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche in ambito sanitario per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) nel testo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

INTESA INTEGRATIVA

fra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

e

REGIONE MARCHE

PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

3 AGOSTO 2009, N. 117

I PRESIDENTI DELLE REGIONI

EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

ALLA PRESENZA DEL COMMISSARIO

GOVERNATIVO DOTT.SSA ROSARIA CICALA

VISTA la legge 3 agosto 2009, n. 117 recante "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione", entrata in vigore il 15 agosto 2009, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, secondo cui "Le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e le Province di Pesaro ed Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma";

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna 4 novembre 2009, n. 17 recante "Misure per l'attuazione della legge 3 agosto, n. 2009 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna" ed, in particolare:

- l'art. 2, comma 4, lett. g, che prevede "l'individuazione, in raccordo con la Regione Marche dei casi in cui la definizione delle situazione richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesaro ed Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati";

- l'art. 8, comma 1, secondo cui "La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. g) dalla Regione Marche e dalla Province di Pesaro ed Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri";

RICHIAMATO il Verbale d'Intesa frutto dell'incontro tra le rappresentanze delle due Regioni svoltosi il 30 ottobre 2009 ad Ancona e dei successivi incontri integrativi, l'ultimo dei quali si è svolto il 3 dicembre 2009 a Rimini alla presenza del Commissario governativo dr.ssa Cicala, poi sottoscritto dal Capo di Gabinetto della Regione Emilia-

Romagna e dal Segretario generale della Regione Marche, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2066 del 14 dicembre 2009 (d'ora innanzi definito "Verbale d'Intesa");

CONSIDERATO che il predetto Verbale d'Intesa prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore generale dell'ASL di Rimini e dal Direttore della Zona Territoriale 1 dell'ASUR Marche con il compito di effettuare, in vista del successivo trasferimento, la ricognizione del personale sanitario, del patrimonio immobiliare e mobiliare localizzato nel territorio dei comuni transitati, dei magazzini e dei contratti nonché delle convenzioni esistenti per la regolamentazione dell'apporto di soggetti privati in favore del servizio sanitario pubblico;

CONSIDERATO che all'esito dell'attività di ricognizione e degli approfondimenti tecnici resi dal predetto gruppo di lavoro sono stati stilati quattro verbali, datati 5, 10 e 24 novembre 2009 nonché 14 dicembre 2009, corredatai dei relativi allegati e sottoscritti dal Direttore generale dell'ASL di Rimini e dal Direttore della Zona Territoriale 1 dell'ASUR Marche;

RICHIAMATA l'Intesa per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 sottoscritta l'11.02.2010 dai Presidenti delle due Regioni nonché, per condivisione, dal Commissario governativo, ed approvata dall'art. 4 della legge Regione Emilia-Romagna 12 febbraio 2010, n. 5;

RICHIAMATI, in particolare, della citata Intesa:

- l'art. 1, comma 2, che conferma la vincolatività del Verbale d'Intesa, salvo che per quanto diversamente disciplinato dall'Intesa;

- l'art. 5, comma 9, secondo cui "Con separato accordo sono disciplinate le intese relative al settore sanitario".

VISTO il Verbale di Accordo sulle procedure per il trasferimento dei contributi ex art. 20 Legge n. 67/88 relativi al Patrimonio immobiliare strumentale all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi della legge n. 117/2009, steso tra i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche nel corso dell'incontro tenutosi a Rimini il 6 maggio 2010 presso la sede dell'Azienda USL di Rimini, nonché la nota del Direttore generale dell'Azienda USL di Rimini prot.n. 65649/1.21.14.15 del 18.06.2010;

RICHIAMATO l'incontro tra gli assessori alla sanità ed al bilancio delle due Regioni svoltosi il 27 luglio 2010 ad Ancona nel corso del quale sono state condivise le linee dell'accordo e si è convenuto di sottoporre alle rispettive Giunte l'approvazione della presente Intesa e di addivenire alla definitiva stipula da parte dei Presidenti delle due Regioni entro il 15 settembre 2010;

SENTITO il Commissario governativo dott.ssa Rosaria Cicala;

RICHIAMATO il principio di leale collaborazione che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale deve permeare i rapporti fra le Istituzioni della Repubblica;

RICHIAMATE le delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1342 del 13 settembre 2010 e della Giunta della Regione Marche n. 307 del 9 febbraio 2010 aventi ad oggetto l'approvazione dello schema d'intesa integrativa per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche in ambito sanitario;

Tutto ciò premesso e considerato, d'intesa con il Commissario governativo dott.ssa Rosaria Cicala, convengono e stipulano il seguente atto integrativo:

Art. 1

Disposizioni del Verbale d'intesa in ambito sanitario

Il presente atto provvede a norma dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma 9 dell'Intesa all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni del Verbale di Intesa, già citato in premessa.

Art. 2

Trasferimento del personale e dei beni mobili ed immobili, nonché subentro nei rapporti contrattuali

1) I beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni sanitarie e socio-sanitarie nonché il personale, indicati negli allegati ai verbali degli incontri tecnici delle aziende sanitarie menzionati in premessa, vengono trasferiti in capo all'Azienda USL di Rimini.

2) L'Azienda USL di Rimini subentra, per quanto riguarda tutte le posizioni giuridiche attive e passive, nei contratti di cui all'allegato ai verbali degli incontri tecnici delle aziende sanitarie menzionati in premessa.

3) Ogni adempimento e le formalità per il perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 è rimesso alle Aziende sanitarie interessate.

4) Il trasferimento dei beni strumentali di cui al presente articolo avviene a titolo gratuito in quanto disposto quale misura attuativa conseguente alla legge n. 117/2009.

5) La presente Intesa costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione con riguardo a tutti i beni, in primo luogo la struttura ospedaliera e la RSA di Novafeltria, rientranti nel patrimonio indisponibile strumentali all'esercizio delle funzioni sanitarie e socio sanitarie.

Art 3

Finanziamenti ex art. 20 della legge n. 67/68

1) La Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche, sulla base degli orientamenti espressi nel Verbale di Accordo del 6 maggio 2010, ribadiscono il reciproco impegno ad attivarsi presso i competenti uffici ministeriali per creare le condizioni idonee al migliore utilizzo dei seguenti finanziamenti, ex art. 20 della legge n. 67/88:

a) finanziamento residuo disponibile per il completamento della RSA di Novafeltria pari complessivamente a Euro 822.215,14;

b) finanziamento per i lavori di adeguamento e messa a norma della struttura ospedaliera di Novafeltria pari complessivamente a Euro 328.512,00.

2) L'impegno di cui al comma 1 non preclude l'immediato trasferimento alla Regione Emilia-Romagna dei beni a norma del comma 5 del precedente art. 2.

Art. 4

Trasferimento risorse finanziarie

1) Il presente articolo disciplina le modalità di attribuzione alla Regione Emilia-Romagna delle risorse del fondo sanitario nazionale per l'anno 2010 tenuto conto:

a) che le risorse finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 sono corrisposte alle Regioni in base ai dati ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, ovvero 31.12.2008, e che pertanto la quota capitaria per la popolazione dei Comuni trasferiti è stata computata alla Regione Marche per un ammontare complessivo di Euro 31.542.333;

b) che tuttavia la popolazione residente nei sette Comuni aggregati è a carico della Regione Emilia-Romagna che dall'1.1.2010 si è fatta carico dei costi di gestione dell'intero settore socio sanitario del territorio considerato;

c) che restano tuttavia in carico, fino a naturale scadenza, alla Regione Marche spese di carattere generale, nonché quant'altro riconducibile alla gestione pregressa ASUR, e spese di ripiano perdite anche con riferimento al territorio suddetto, che la Regione Emilia-Romagna riconosce.

2) La Regione Marche si impegna all'atto della stipula della presente Intesa a riversare alla Regione Emilia-Romagna le risorse finanziarie già incamerate per l'anno 2010, quali quote capitarie del Fondo Sanitario Nazionale per la popolazione dell'Alta Valmarecchia dedotti sei milioni di Euro a titolo di definitiva compensazione una tantum per le spese, di cui al comma 1 lett. c), che restano a carico della Regione Marche anche per la popolazione già transitata alla Regione Emilia-Romagna.

3) La Regione Marche si impegna altresì a riversare alla Regione Emilia-Romagna, entro il mese successivo a quello dell'incasso, le risorse che introiterà dopo la sottoscrizione della presente intesa in relazione alla popolazione dell'Alta Valmarecchia.

4) Complessivamente, entro il 31 gennaio 2011, dovranno pertanto essere riversate alla Regione Emilia-Romagna dalla Regione Marche risorse pari ad Euro 25.542.333.

Bologna – Ancona, 15 settembre 2010

per la Regione Emilia-Romagna Il Presidente Vasco Errani

per la Regione Marche Il Presidente Gian Mario Spacca

per condivisione Il Commissario governativo dott.ssa Rosaria Cicala

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1347 del 13 settembre 2010; oggetto assembleare n. 452 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 29 in data 21 settembre 2010;
- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la salute e Politiche sociali" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2010 del 28 settembre 2010, con relazione scritta del consigliere Roberto Piva, nominato dalla Commissione in data 21 settembre 2010;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 7 ottobre 2010, atto n. 4/2010.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è il seguente:

«Art. 117

(omissis)

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni

(omissis) ».

2) Il testo dell'articolo 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 25 - Rapporti interregionali.

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea Legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1 ».

3) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, che concerne **Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale** è il seguente:

«Art. 21 - Intese con altre Regioni.

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea Legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea Legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea Legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza Legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PUBBLICAZIONE DI SENTENZA IN TEMA DI INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE REGIONALE

In data 27/9/2010 è stata depositata la Sentenza n. 22 del Tribunale Civile di Bologna, della quale si riporta il dispositivo, resa su ricorso di Barbieri Marco per l'ineleggibilità a consigliere regionale di Montani Daniela.

Lo stesso dispositivo è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Bologna dal 9 ottobre 2010 al 23 ottobre 2010 per gli effetti di cui all'articolo 82/2 del DPR 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
Sezione I Civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela De Meo - Presidente,

dott. M. Fiammetta Squarzony - Giudice

dott. Cinzia Gamberini - Giudice, relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 18226/2004 R.V.G.

promosso da:

BARBIERI MARCO, (omissis) RICORRENTE

Contro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, (omissis) RESISTENTE

MONTANI DANIELA, (omissis) RESISTENTE

e con l'intervento del

Pubblico Ministero in data 22 luglio 2010;

avente per oggetto: accertamento causa di ineleggibilità
(*omissis*)

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, in accoglimento del ricorso proposto dal Signor Marco Barbieri,

1. Accerta la causa di ineleggibilità a Consigliere regionale di Daniela Montani.
2. Dichiara, conseguentemente, la nullità della deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 3 giugno 2010 nella parte in cui ha convalidato l'elezione a Consigliere Regionale

della dott.ssa Daniela Montani.

3. Dichiara il diritto del ricorrente dott. Marco Barbieri ad essere proclamato eletto in sostituzione della candidata Montani.

Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 17 settembre 2010.

Il Giudice estensore

Il Presidente

dott. Cinzia Gamberini

dott. Angela De Meo

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2010

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.